

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

3642
9 AGO. 2021
ALLEGATO ALL'ATTO N.
REGISTRATO a UDINE il ...
SE
(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luzzi
IL FUNZIONARIO
Sima Papetti

GRUPPO FOLKLORISTICO CHINO ERMACORA - A.P.S.

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO SOCIALE

Disposizioni generali

Il presente Statuto, regolarmente approvato dall'Assemblea Straordinaria del Gruppo Folkloristico "CHINO ERMACORA" - A.P.S. (attivo sin dal mese di luglio dell'anno 1952) tenutasi nell'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 30 (trenta) del mese di luglio, in modalità di videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, sostituisce a tutti gli effetti ogni altro Statuto precedentemente approvato.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), sotto forma di associazione non riconosciuta, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "GRUPPO FOLKLORISTICO CHINO ERMACORA – APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di TARCENTO c/o palazzo Frangipane. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o

di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per la promozione della

cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative

da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche.

L'Associazione si propone altresì:

- di far rivivere e tramandare gli usi, costumi, le musiche, i canti e le danze

caratteristiche friulane;

- di promuovere festeggiamenti, convegni, spettacoli pubblici e gite valorizzando

anzitutto il folklore locale e le manifestazioni o ricorrenze tradizionali;

- di istituire scuole di danza, canto e musica popolare;

- di promuovere manifestazioni folkloristiche a carattere regionale, nazionale ed

internazionale;

- di favorire la partecipazione a manifestazioni folkloristiche regionali, nazionali ed

internazionali;

- di promuovere nel campo della scuola l'insegnamento delle tradizioni popolari.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi, intende perseguire questi obiettivi

riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all' art. 5, del codice del

Terzo settore:

- art.5, lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- art.5 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui il

presente articolo;

- art.5, lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

culturale o religioso;

- art.5, lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- art.5, lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell' art.7 del D.Lgs.117/2017.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale

nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli

eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

associativi. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed ha

effetto con il pagamento della quota sociale annuale e la contestuale iscrizione nel

Libro dei soci sempre a cura dell'Organo di amministrazione,

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto

della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, in questo caso, chi l'ha

proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non

accolte, e se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva

convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo

nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale

principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a

termine. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore

al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'Associazione;

Esente da Marca da bollo ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e

consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini

annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Sul "socio onorario" non grava alcun onere istituzionale, nemmeno il versamento della

quota associativa annua; può esclusivamente partecipare alle Assemblee senza diritto

di voto.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte o recesso, per morosità e per esclusione.

L'associato può sempre recedere dal Gruppo. Chi intende recedere dall'Associazione

deve comunicare in forma scritta la sua decisione all' Organo di Amministrazione, il

quale adotterà apposita deliberazione che sarà comunicata all'associato. La

dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta

almeno 3 (tre) mesi prima. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito,

l'Organo di Amministrazione provvede al sollecito di pagamento con raccomandata

A/R, posta elettronica, fax, telegramma o messaggistica istantanea di qualsiasi forma,

che garantisca l'avvenuta lettura della comunicazione inviata. Trascorsi 60 (sessanta)

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento, o adeguata

giustificazione, il rapporto associativo nei confronti del socio si intende risolto.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli

eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure

arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere

escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e

dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione

dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie

controdeduzioni. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e

trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere

all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Quota sociale)

La quota sociale annuale è stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'Organo

di Amministrazione e deve essere versata con le modalità stabilite dalla stessa

Assemblea. Il mancato versamento della quota sociale è causa di decadenza, che

sarà deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, trascorso

l'anno solare di riferimento. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte

dell'Associazione, è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale

in corso.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

Esente da Marca da bollo ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);

- il Presidente;

- L'Organo di Controllo;

- Il Revisore Legale dei Conti

Tutte le cariche del Gruppo sono assolutamente gratuite e ai componenti gli organi associativi non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fanno eccezione i componenti dell'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 8

(Assemblea dei Soci)

Nell'Assemblea il diritto di voto è riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Il diritto di voto, così come sopra indicato, può essere esercitato anche dal socio minore d'età attraverso chi ne ha la responsabilità genitoriale (ex art.320 C.C.).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, per quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Tale informazione agli associati può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

messaggistica istantanea di qualsiasi forma, che garantisca l'avvenuta lettura della
comunicazione inviata.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di
esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei soci potrà svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con
l'informazione contenuta nella convocazione, garantendo la verbalizzazione della
seduta e la verifica della votazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di
controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale
dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi
dell'art.28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del C.C.),
la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;

- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto
alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Lo Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:

- Che la proposta di modifica sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- Che siano presenti almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;
- Che la proposta di modifica ottenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi
motivi, revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da 7 (sette) componenti, è eletto
dall'Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni.

I membri sono rieleggibili. A parità di voti risulta eletto il socio più anziano di età.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia
per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi
associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere al suo interno: Presidente, Vicepresidente, Segretario ed Economo a
maggioranza dei presenti.
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate

dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la
programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad
essa affidati.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in regola con le quote sociali.

Le votazioni vengono effettuate a scheda segreta.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate
ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle
cause di ineleggibilità e di decadenza.

Qualora nella composizione dell'Organo di amministrazione si verificassero vacanze
(per morte, dimissioni, ecc.) le sostituzioni avverranno con il subentro di quelli che
hanno riportato il maggior numero di voti.

I nuovi componenti rimangono in carica fino allo scadere del mandato.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei
presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono
chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi

è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o

congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,

pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli

esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano

verso l'esterno, salvo diverse attribuzioni disposte dall'Organo di amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza

del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa

dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della

scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca

l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede

l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla

base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente nomina il direttore artistico (carica che può essere attribuita a un

componente dell'Associazione stessa o anche al di fuori di essa). Il Presidente, sentito

il parere dell'Organo di Amministrazione, può accordare il titolo di "socio onorario" alle

persone che in qualsiasi modo hanno dimostrato la loro amicizia e contribuito al

potenziamento delle sorti dell'Associazione.

ART. 11

(Vice Presidente)

Il Vicepresidente, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi
motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, sostituisce il
Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Segretario)

Il Segretario, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, collabora con il Presidente, che ne
è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- cura i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, i quali
sono custoditi presso la sede dell'Associazione;
- tiene aggiornato il Libro dei soci e il Libro dei Volontari;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di Amministrazione;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

ART. 13

(Economo)

L'Economo, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, collabora con il Presidente, che ne
è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- provvede al disbrigo degli affari economici ordinari, all'assolvimento degli obblighi
fiscali e contributivi ed alla conservazione della documentazione relativa alle entrate
ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione. La documentazione sarà
conservata presso la sede dell'Associazione;

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

- predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

ART.14

(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017,
l'Assemblea procede alla nomina, in composizione monocratica, dell'Organo di
Controllo.

ART.15

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017,
l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 16

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed
altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.

ART. 18

(Risorse economiche)

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale, con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. E' redatto secondo le relative norme previste dal D.Lgs. 117/2017 e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario del Gruppo, Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e viene depositato dal presidente presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20

(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti

modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle

finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può

essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate

dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e

sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede

dell'Associazione.

Art. 24

(Regolamento interno)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono

essere disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di

Amministrazione ed approvate dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 25

(Affiliazioni)

L'Associazione, qualora lo ritenga utile per il perseguimento delle proprie finalità, può

aderire ad altre associazioni, conservando la propria autonomia organizzativa ed

economica. L'adesione ad altre associazioni dovrà essere approvata dall'Assemblea

Ordinaria.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Esente da Marca da bollo ai
sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 28

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente

Massimo Boldi



Il Segretario Verbalizzante

Paolo Di Giusto